



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

Il giudice delegato alla procedura di liquidazione del patrimonio (artt. 14-*ter* e ss. legge n° 3 del 2012) di (n° ./2019), dott. Andrea Zuliani;

visto il programma di liquidazione depositato in cancelleria dal liquidatore, dott. ;

ritenuto, innanzitutto, che, sebbene la legge non preveda in modo esplicito l'approvazione del programma di liquidazione da parte del giudice delegato (diversamente da quanto disposto, in prospettiva futura, dall'art. 272, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), non può tuttavia essere negato il potere/dovere del giudice di controllare la conformità alla legge del programma di liquidazione;

considerato, infatti, che:

a) l'esistenza stessa di un giudice che, con suo decreto, apre la procedura (art. 14-*quinqies*, legge n° 3 del 2012) ed è preposto a seguirne l'andamento fino al decreto di chiusura (art. 14-*novies*, comma 5, legge n° 3 del 2012) è incompatibile con l'ipotesi che a quel giudice non sia affidato il compito di vigilare sulla legittimità di tutti gli atti compiuti, adottando, se del caso, i provvedimenti necessari;

b) l'art. art. 14-*novies*, comma 2, legge n° 3 del 2012 attribuisce al giudice, "quando ricorrono gravi e giustificati motivi", il potere di "sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma



di liquidazione”; e non si può dubitare che l’illegittimità dell’atto di esecuzione rappresenti un grave e giustificato motivo per impedirne il compimento; ma, allora, nel caso in cui il profilo di illegittimità inficiasse lo stesso programma di liquidazione, non avrebbe senso impedire al giudice un controllo preventivo e limitare il suo potere di interdizione alla sola fase esecutiva del programma;

rilevato, nell’esercizio di siffatto potere/dovere di controllo di legalità, che il programma di liquidazione depositato dal dott.

prevede la rinuncia a liquidare alcuni diritti reali immobiliari (si tratta, in prevalenza, di quote di comproprietà), perché l’attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente (valutazione congruamente motivata e documentata: si tratta di diritti, sottoposti a valutazione di stima, il cui valore di realizzo è probabilmente inferiore ai relativi costi e, comunque, sicuramente di gran lunga insufficiente a soddisfare un creditore ipotecario; diritti, quasi tutti, da moltissimi anni assoggettati ad espropriazione forzata davanti al Tribunale di e, più di recente, ad un giudizio divisionale);

ritenuto che la scelta del liquidatore – da lui adeguatamente motivata in termini di opportunità economica – non può essere considerata contraria alla legge n° 3 del 2012, quantunque essa non contempli la possibilità di escludere alcuni beni dalla liquidazione (con la sola eccezione dei crediti e dei beni impignorabili: art. 14-ter, comma 6) e specifici che la domanda del debitore deve avere ad oggetto la liquidazione “di tutti i suoi beni” (art. 14-ter, comma 1);

ritenuto, infatti, che:

a) la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale (v. art. 7, comma 2, lett. a) e, in quanto tale, deve essere condotta, secondo un criterio di economicità, nell’interesse dei creditori considerati come



massa, dovendosi evitare attività antieconomiche, ovvero sia attività che abbiano costi superiori ai risultati economici che da esse è possibile attendere;

b) tale principio trova puntuale conferma nella disciplina del fallimento (art. 104-*ter*, comma 8°, legge fall.), alla quale è lecito ricorrere in via analogica per integrare l'assai lacunoso contenuto della legge n° 3 del 2012, salva la doverosa verifica, volta per volta, della sussistenza del requisito della *eadem ratio*;

c) ebbene, poiché la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale meno formale, e semplificata, rispetto al fallimento, non si vede motivo per cui ad essa non debba applicarsi una disposizione dettata per il fallimento che, lungi dall'essere un indice di speciale formalità e complessità della procedura, rappresenta, invece, nel suo nucleo essenziale, un elemento che rende più razionale e che semplifica la liquidazione del patrimonio: aspetto specifico della disciplina del fallimento, incompatibile con quella della liquidazione del patrimonio, è, ovviamente, la necessità dell'autorizzazione del comitato dei creditori (e dunque, in sua assenza, del giudice delegato, ai sensi dell'art. 41, comma 4°, legge fall.), ma non certo il potere/dovere del liquidatore di rinunciare alla liquidazione antieconomica; si può quindi a buon diritto affermare che tale potere/dovere deve essere riconosciuto al liquidatore del patrimonio con ragionamento *a fortiori*, partendo dalla disposizione che lo attribuisce al curatore del fallimento (anche se, in questo caso, non viene in aiuto, in prospettiva futura, il testo del C.C.I.I., il cui citato art. 272, comma 2, richiama i commi 3 e 4 dell'art. 213, ma non il comma 2, che corrisponde all'art. 104-*ter*, comma 8°, legge fall.);

d) non contraddice l'assunto il fatto che il debitore deve offrire ai creditori, per chiedere la liquidazione del patrimonio, "tutti i suoi beni"



(con la sola esclusione di quelli impignorabili); infatti, una cosa è l'oggetto dell'offerta del debitore, altra cosa è l'oggetto del programma di liquidazione del liquidatore del patrimonio, il quale deve predisporre il suo piano nel modo più coerente ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori e quindi, se occorre, anche evitando la liquidazione di alcuni beni dai quali può derivare un risultato netto passivo e non un risultato utile;

e) è appena il caso di rilevare che esula dal tema posto dal caso di specie il ben diverso problema dell'ammissibilità o meno di una domanda di apertura della liquidazione del patrimonio da parte di un debitore che sia del tutto privo di beni liquidabili, perché qui si tratta soltanto dell'esclusione dalla liquidazione *di alcuni beni*, senza che ciò metta in discussione l'esistenza di un residuo contenuto del programma di liquidazione (e nemmeno è in gioco, pertanto, la successiva facoltà del debitore di chiedere l'esdebitazione, qualora ne sussistano i presupposti di meritevolezza);

ritenuto, per quanto riguarda gli effetti della rinuncia alla liquidazione, che deve applicarsi, in quanto compatibile, anche sotto questo profilo, il disposto dell'art. 104-ter, comma 8°, legge fall., laddove esso attribuisce ai singoli creditori il potere di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni abbandonati, in deroga all'art. 51 legge fall. (per quanto riguarda il fallimento), ovvero sia (per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio) in deroga all'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b; del resto, tale ultima disposizione pone il divieto di azioni individuali "sul patrimonio oggetto di liquidazione", lasciando impregiudicata la possibilità che quest'ultimo sia delineato nel programma di liquidazione anche ricorrendo all'esclusione dei beni privi di valore attivo;

ritenuto, infine, che quanto fin qui motivato deve valere anche per il



caso in cui il valore di determinati beni immobili sia tale per cui la sua liquidazione potrebbe recare parziale soddisfazione, nella migliore delle ipotesi, ad un solo creditore che abbia iscritto ipoteca sui beni, posto che la procedura concorsuale, per sua natura, ha lo scopo di curare gli interessi della massa dei creditori (anche quando non sia in grado di portare beneficio a ciascuno di loro) e non si giustifica laddove si riveli anticipatamente e in modo certo utile ad un singolo soggetto;

visto l'art. 14-*novies* legge n° 3 del 2012;

prende atto, senza rilievi in ordine alla sua legalità, del deposito del programma di liquidazione contenente la rinuncia del liquidatore alla liquidazione di alcuni diritti immobiliari ivi specificamente indicati, abbinata all'avviso a tutti i creditori che su quei diritti possono avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali;

si riserva di ordinare – con separato decreto e a seguito di specifica istanza del liquidatore – la cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari di _____ del decreto di apertura della liquidazione;

dispone che il presente decreto sia comunicato dal liquidatore a tutti i creditori.

Udine, 1°/6/2020.

Il giudice delegato.

(dott. Andrea Zuliani)

